



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2019, proposto da

NINAI S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

- Staff&Call S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Sea & Rib Sicilia S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del D.D.G. n. 571/3S del 18.2.2019, notificato alla ricorrente via pec il 1.3.2019,

con il quale, in relazione all'Avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 Aiuti alle imprese in fase di avviamento – Procedura valutativa a sportello – Regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis” Progetto n. 095520510833 (po. 688)”, è stato approvato l'elenco delle operazioni non ammesse alla fruizione dei finanziamenti a valere sull'Azione 3.5.1-2 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

- della nota prot. n. 14212 del 27.2.2019, inviata con pec del 1.3.2019, con la quale è stato notificato il DDG n. 571/3S del 18.2.2019;

- della nota prot. 66016 del 19.11.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, sono stati comunicati alla Ninai srls i motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza;

- ove occorra, del D.D.G. n. 1443/S del 23.6.2017 con il quale l'Assessorato Regionale alle Attività produttive ha approvato l'avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020 nella parte in cui al punto 4.4 lett. b) stabilisce che “II. Per le imprese che alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale del periodo ... nei casi sub I, II e III, in assenza della dichiarazione dei redditi, dei bilanci depositati, o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile ...”;

- nonché di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso e/o comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive; e di Staff&Call S.r.l.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

RITENUTO che, anche in relazione agli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso nei riguardi di potenziali controinteressati non intimati, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive che ha emanato l'impugnato provvedimento, e nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;
- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10 (dieci);
- l'Assessorato regionale, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella *home page* istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul *web*, sito ufficiale dell'Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 giorni consecutivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati.

Fissa per l'ulteriore trattazione la pubblica udienza dell'11 marzo 2021, ore di rito.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 4 giugno 2020 (tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18) e del 17 settembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO